

ALLEGATO

(alla Delibera del Consiglio Comunale P.G. n.144329/2016 del 13.02.2017)

Art 1. DEFINIZIONI

1.1 Si riportano di seguito le definizioni relative ai termini utilizzati nelle presenti indicazioni normative ed operative:

1.1.1. Il pre-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per fornire idonea accoglienza e sorveglianza agli alunni della scuola primaria che, per ragioni familiari, hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.

1.1.2. Il post-scuola è l'attività realizzata, in uno spazio predisposto dalla scuola, per consentire la permanenza a scuola, dopo il termine delle lezioni, dei solli alunni in attesa del servizio di trasporto scolastico.

1.1.3. La vigilanza scolastica è l'attività di pre e post scuola definita nei precedenti articoli 1.1.1 e 1.1.2.

1.1.4. Le Associazioni sono le organizzazioni di volontariato previste dalle Leggi nazionali e Regionali presenti sul territorio, iscritte nel registro regionale, che svolgono le attività succitate. Le Imprese sono quei soggetti economici che operano nel settore dell'educazione dei minori.

1.1.5. Gli Operatori sono i volontari ed educatori, in possesso delle caratteristiche previste, incaricati dall'Associazione o dall'Impresa di svolgere l'attività; in alcuni casi straordinari è il personale ATA della scuola che svolge l'attività, previo accordo fra i Soggetti interessati.

1.1.6. Per Amministrazione Comunale - nel prosieguo e per semplicità Comune - si deve intendere il Comune di Ferrara - Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.

1.1.7. Per Scuola si deve intendere l'Istituto Comprensivo di riferimento per l'edificio scolastico nel quale viene svolta l'attività di pre-scuola e/o post-scuola.

Art 2. FINALITÀ DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA

2.1. L'attività di pre-scuola è un servizio a domanda individuale che si inserisce in una politica di sostegno alla famiglia e risponde ad esigenze sociali particolarmente avvertite dalle famiglie, i cui minori hanno necessità di entrare a scuola prima dell'inizio delle lezioni.

Art 3. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRE-SCOLASTICA

3.1. L'attività di vigilanza pre-scolastica, reputata di significativa importanza educativa nell'ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, è istituita e fornita dal Comune, previa domanda da inoltrarsi per ogni anno scolastico, a condizione che si raggiunga un numero minimo di dieci richiedenti, a favore dei seguenti soggetti:

- 3.1.1.** gli alunni di cui all'articolo 2.1;
- 3.1.2.** gli alunni che usufruendo del servizio di trasporto scolastico arrivano nella scuola di destinazione prima dell'orario d'inizio delle lezioni;
- 3.1.3.** gli alunni che devono permanere all'interno dell'edificio scolastico al termine delle lezioni in attesa dello scuolabus del servizio di trasporto scolastico;
- 3.1.4.** altri alunni titolari di situazioni straordinarie, non rientranti tra quelle indicate ai precedenti articoli 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3, tali da richiedere, in rapporto e nell'ambito delle garanzie legate al diritto allo studio, una valutazione specifica e condivisa sulla possibilità di accoglimento della domanda.
- 3.2.** Nell'ottica di fornire un'attività in grado di corrispondere appieno alle istanze delle famiglie, in casi eccezionali opportunamente motivati, il Comune potrà valutare l'attivazione del pre-scuola in deroga al numero minimo di dieci richiedenti, con la vigilanza dei soli volontari.
- 3.3.** Con la pubblicazione sul sito internet del Comune saranno comunicate le sedi scolastiche ove viene attivato il pre-scuola e le caratteristiche del servizio offerto.
- 3.4.** La Scuola informa l'utenza sull'esistenza del servizio di pre-scuola e sulle modalità di fruizione dello stesso.

Art 4. DOMANDA DI ISCRIZIONE

- 4.1.** La domanda di iscrizione al servizio di pre-scuola deve essere presentata, ogni anno, esclusivamente in modalità online, al Punto Unico di Accesso ai Servizi Educativi e Scolastici dell'Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, secondo i tempi e le modalità definite dal Dirigente competente.
- 4.2.** In corso di anno scolastico le domande di iscrizione sono accettate fino a copertura dei posti disponibili per ogni plesso
- 4.3.** La domanda è valida per un solo anno scolastico e dovrà essere ripresentata per gli anni scolastici successivi.
- 4.4.** Gli Operatori non sono autorizzati ad accettare utenti che non siano inclusi nell'elenco comunicato dal Comune.
- 4.5.** Il Comune effettuerà controlli sulle domande di ammissione all'attività al fine di accertare preventivamente, od anche in corso d'opera, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
- 4.6.** Con la iscrizione il genitore dichiara di aver preso conoscenza delle presenti indicazioni operative, del contributo previsto per la fruizione dell'attività e di cui all'articolo 5.1 e di accettarne tutte le disposizioni e condizioni.

Art 5. CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE

- 5.1.** Per la fruizione del servizio di cui al presente regolamento è prevista la corresponsione da parte degli utenti di un contributo per anno scolastico, stabilito dal

Comune, da versare in unica soluzione entro il 31 Ottobre dell'anno scolastico di riferimento.

5.2. Qualora la domanda di fruizione del servizio sia presentata od accolta dopo il 31 Ottobre dell'anno scolastico di riferimento, il pagamento della tariffa deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dall'inizio della fruizione dello stesso.

5.3. Il mancato pagamento, dopo gli opportuni solleciti, comporterà da parte del Comune l'avvio della procedura di riscossione coattiva della somma dovuta, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Istituzione.

5.4. Non è prevista alcuna riduzione o rimborso del contributo in conseguenza di frequenze ridotte o di rinuncia al servizio in caso di frequenza già iniziata. Non è invece previsto il contributo in caso di totale assenza di frequenza nel corso dell'anno scolastico.

E' altresì previsto il pagamento del 50% del contributo in caso di iscrizione al servizio a partire dal mese di Marzo.

5.5. Sono, comunque, esonerati dal pagamento del contributo gli utenti che fruiscono del servizio di post-scuola e di pre-scuola di cui ai precedenti articoli 3.1.2 e 3.1.3, in quanto già contribuenti del servizio di Trasporto Scolastico.

5.6. Per gli utenti che siano in possesso di ISEE al di sotto di € 3.000,00 è previsto l'esonero dal pagamento del contributo.

Art 6. CONCESSIONE DEI LOCALI

6.1. La Scuola, previa presentazione di richiesta da parte dell'Istituzione, concede al Comune l'uso dei locali ritenuti dalla stessa idonei allo scopo, sulla base del numero degli alunni accolti e delle caratteristiche e della sicurezza degli edifici scolastici.

Art. 7. EROGAZIONE DELL'ATTIVITÀ

7.1. L'attività è prestata da Operatori individuati tra:

7.1.1. volontari di associazioni di volontariato che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Comune;

7.1.2. educatori dipendenti di imprese che operano nel settore dell'educazione dei minori che abbiano sottoscritto apposito contratto d'appalto con il Comune;

7.1.3. personale A.T.A. in servizio presso la scuola, previo accordo con l'Istituto Comprensivo di riferimento.

7.2. Detti operatori devono essere reclutati tenendo conto dei requisiti necessari alla custodia, alla vigilanza e all'intrattenimento di bambini in età scolare e devono essere adeguatamente informati circa le proprie responsabilità. In caso di inidoneità, inadeguatezza o per segnalati comportamenti non corretti il Comune, in accordo con

l'Associazione, l'Impresa o la Scuola, si impegna a revocarne l'incarico ed alla conseguente sostituzione.

7.3. Gli educatori saranno reclutati e trattati tenendo conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, compresi tutti gli oneri relativi ai contratti di lavoro di settore.

7.4. La responsabilità degli alunni iscritti spetta agli Operatori appositamente individuati all'articolo 7.1, assicurando dal Lunedì al Venerdì l'assegnazione di almeno un educatore in ogni edificio scolastico sede dell'attività.

7.5. I responsabili dell'Associazione o dell'Impresa che gestiscono l'attività dovranno verificare che gli operatori agiscano nel rispetto dell'incarico ricevuto, delle esigenze degli utenti e che le attività siano svolte con modalità corrette, nel rispetto delle normative sulla sicurezza e vigilanza dei minori.

7.6. I predetti responsabili sono tenuti a verificare i risultati della gestione del servizio con incontri periodici con i referenti della Scuola e del Comune.

Art.8. CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ

8.1 L'attività di pre-scuola inizia un'ora prima dell'inizio delle lezioni e termina con l'inizio delle lezioni stesse; da quel momento, pertanto, la responsabilità sui minori compete al personale docente.

8.2 Gli operatori accolgono gli alunni nei locali concessi dalla Scuola, dividendoli in gruppi di non più di 25 (venticinque) unità e svolgono attività socializzanti e di sorveglianza evitando che gli stessi si muovano in modo pericoloso o che corrano incustoditi per il plesso.

8.3 Nel caso in cui siano presenti alunni portatori di handicap con particolari difficoltà, dovrà essere assicurata la presenza di un operatore ogni 15 (quindici) alunni (oppure di un operatore aggiuntivo).

Art. 9. ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

9.1 I genitori sono tenuti ad accompagnare i figli all'interno dell'edificio scolastico e a consegnarli personalmente agli operatori del pre-scuola.

9.2 Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico, con mezzo il cui arrivo a scuola avvenga in orario anticipato rispetto all'inizio delle lezioni, verranno comunque accolti al pari degli altri iscritti al momento dell'arrivo alla scuola.

9.3 E' necessario che i genitori informino il Comune circa eventuali problematiche di salute o di comportamento dei propri figli, di cui debbano essere messi al corrente gli operatori. Le informazioni ricevute saranno trattate nel rispetto della normativa sulla Privacy.

9.4 I genitori sono altresì tenuti a mantenere rapporti di serena collaborazione con il personale incaricato ed a comunicare al Comune eventuali rimostranze.

9.5 È compito dei genitori istruire i propri figli circa il rispetto delle persone e delle norme di comportamento nell'ambito delle attività del servizio.

9.6 In caso di reiterati e ingestibili comportamenti indisciplinati degli alunni, è previsto l'allontanamento degli stessi dall'attività di pre-scuola.

9.7 I collaboratori scolastici o gli operatori durante il servizio di pre-scuola aprono la porta al suono del campanello d'ingresso, verificando che gli alunni all'ingresso abbiano diritto ad entrare. Gli operatori dell'attività di pre-scuola sono autorizzati a far entrare, previo riconoscimento, solo gli alunni che ne hanno diritto, nonché i soli genitori o accompagnatori adulti degli alunni iscritti a tale attività.

9.8 Operatori del Comune sono preposti al controllo ed alla raccolta dai genitori di eventuali osservazioni o rimostranze. La Scuola, tramite il personale insegnante, fornisce disposizioni sull'uso dei locali e di eventuali materiali, nonché indicazioni logistico-organizzative agli operatori. La Scuola fa da tramite per eventuali segnalazioni ai genitori, riferisce al Dirigente Scolastico sull'andamento del servizio e collabora nel momento del post-scuola coordinando i propri interventi di sorveglianza con quelli del personale del servizio. Qualora fossero presenti due o più operatori, si organizzeranno rispetto agli alunni da vigilare garantendo un servizio efficiente.

9.9 Al fine di agevolare il buon andamento dell'attività ed il rispetto delle presenti norme, all'inizio di ogni anno scolastico la Scuola organizza, inoltre, riunioni conoscitive ed informative tra gli utenti e gli operatori del pre-scuola cui partecipano un docente ed un collaboratore scolastico.

Art. 10. ASSICURAZIONE

10.1 A tutti i bambini che frequentano il pre-scuola viene fornita regolare copertura assicurativa a cura dell'istituto scolastico.

10.2 L'Associazione e l'Impresa che gestiscono l'attività di vigilanza scolastica devono dimostrare di avere idonea assicurazione RCT ed infortuni connessi allo svolgimento delle attività.

Art. 11. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

11.1 Nel caso di sospensione dell'attività scolastica per scioperi ed assemblee del personale scolastico, o in caso di assenza del personale ausiliario, il servizio non verrà effettuato, previa comunicazione del Dirigente Scolastico e previa tempestiva informazione all'utenza.

Art. 12. RISPETTO DELLE NORME E PRIVACY

12.1 Tutte le parti sono tenute al rispetto delle presenti norme, finalizzate, in primo luogo, a garantire la sicurezza dei minori.

12.2 La Scuola e il Comune si riservano di verificare, con l'apporto degli insegnanti e dei collaboratori scolastici, il rispetto di dette regole.

12.3 Il trattamento di tutti i dati personali e sensibili, a conoscenza di tutte le parti interessate per ragioni connesse allo svolgimento delle attività in oggetto, dovrà essere effettuato nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia.

Art. 13. RIFERIMENTI NORMATIVI

13.1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si farà espresso riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

13.2. Con l'approvazione del presente Regolamento vengono abrogate tutte le norme previgenti in contrasto con lo stesso.